

# Comune di Ponzone

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

**OGGETTO:****APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI E PIANO TARIFFARIO  
TARI**

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ivaldi Fabrizio Andrea - Presidente	Sì
2. Assandri Marco Alberto - Consigliere	Sì
3. Ricci Paola - Consigliere	Sì
4. Valentini Rodolfo - Consigliere	Sì
5. Ravera Giovanni Mauro - Consigliere	Sì
6. Valeri Attilio Giulio - Consigliere	Sì
7. Benzi Roberto - Consigliere	No
8. Garbero Lorenzo Teresio Antonio - Consigliere	Sì
9. Torio Pasquale - Consigliere	Sì
10. Baradel Patrizia Maria Angela - Consigliere	Sì
11. Benzi Elio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Ivaldi Fabrizio Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 18.05.2020.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI E PIANO TARIFFARIO TARI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), dalla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 10.04.2014 di approvazione del Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella quale è anche disciplinata la TARI, articoli dal 41 al 53;

DATO ATTO che con le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2020 (legge 160/2019) all'art. 1 al comma 738 hanno abolito , a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), prevedendo l'introduzione di una nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;

RITENUTO dover approvare la disciplina relativa alla TARI;

RICHIAMATO il vigente Regolamento e ritenuto di dover riapprovare il medesimo testo, risultato ancora conforme alle esigenze dell'Amministrazione;

RICHIAMATO l'art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 testualmente recita "il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

VISTO lo schema del Piano Finanziario per l'anno 2020;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state divise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività.

DATO ATTO che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento;
- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo *criteri razionali*;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO il decreto Ministerale con cui viene prorogato al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

RITENUTO , comunque, di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2020 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020 comportante una spesa complessiva di € 276.626,00;

RITENUTO altresì di approvare per l'anno 2020 e con decorrenza 1.1.2020 le tariffe della TARI ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO della relazione dell'ing. Antonio Oddone, facente parte dello Staff del Sindaco in merito agli indirizzi programmatici relativi alla modifica del Regolamento TARI redatta a seguito dell'intendimento dell'Amministrazione Comunale di procedere alla modifica dell'art. 51 del regolamento TARI: "*Utenze non domestiche - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio*", dal momento che l'unica riduzione prevista attualmente (al 40% sia della parte fissa, sia della variabile) è contemplata per le utenze poste ad una distanza superiore a metri 500 dal più vicino punto di conferimento;

RITENUTO in relazione alle misure imposte per il distanziamento sociale, riconoscere una riduzione a quelle attività che per circa due mesi hanno dovuto sospendere l'attività commerciale;

RITENUTO , in particolare, di riconoscere una riduzione di mesi due sulla tassa annuale ai richiedenti che ne facciano richiesta;

DATO ATTO che per beneficiare della riduzione i contribuenti:

- a) dovranno aver comunicato all'Amministrazione Comunale il periodo di chiusura della propria attività, periodo che dovrà essere confermato dall'Ufficio Commercio del Comune
- b) l'Ufficio Tributi del Comune dovrà confermare la regolarità contributiva (generale) del richiedente, pena la mancata concessione della riduzione; sarà comunque concesso un lasso di tempo congruo al richiedente (30 giorni) per provvedere al saldo del debito, in modo da poter rientrare di diritto tra i beneficiari dell'agevolazione
- c) la chiusura dell'attività dovrà risultare consecutiva: non sarà pertanto possibile sommare giorni di interruzione del servizio all'interno della stessa settimana o dello stesso mese se inframezzati da giorni di apertura;

CONSIDERATO che si dovrà quantificare in maniera forfettaria il minor introito determinato dalla riduzione della parte variabile della tariffa, prevedendone la compensazione nella predisposizione del Bilancio Comunale;

RICORDATO che:

- l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n° 18 "Cura Italia", poi convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27, ha differito al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva

- la medesima disposizione consentirà ai Comuni di adottare per il 2020 le medesime tariffe del 2019, nonché di deliberare (entro tale data) riduzioni finalizzate ad aiutare i settori commerciali maggiormente colpiti in questo periodo, ma anche di porre in atto più genericamente le intenzioni dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Con voti unanimi, legalmente resi:

### **DELIBERA**

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per la Tassa sui Rifiuti;

DI RICONOSCERE una riduzione di mesi due sulla tassa annuale ai richiedenti che ne facciano richiesta;

DATO ATTO che per beneficiare della riduzione i contribuenti:

- a) dovranno aver comunicato all'Amministrazione Comunale il periodo di chiusura della propria attività, periodo che dovrà essere confermato dall'Ufficio Commercio del Comune
- b) l'Ufficio Tributi del Comune dovrà confermare la regolarità contributiva (generale) del richiedente, pena la mancata concessione della riduzione; sarà comunque concesso un lasso di tempo congruo al richiedente (30 giorni) per provvedere al saldo del debito, in modo da poter rientrare di diritto tra i beneficiari dell'agevolazione
- c) la chiusura dell'attività dovrà risultare consecutiva: non sarà pertanto possibile sommare giorni di interruzione del servizio all'interno della stessa settimana o dello stesso mese se inframezzati da giorni di apertura;

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l'anno 2020, per Euro 276.626,00, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2020 e con decorrenza 1.1.2020, per le utenze domestiche e le utenze non domestiche così come indicato nel piano finanziario;

DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

Dopo di che con voti unanimi favorevoli, il consiglio comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti co. 4 art. 134 D.Lgs 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Ivaldi Fabrizio Andrea

Il Segretario Comunale  
Genta Dott. Silvio

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/06/2020 al 03/07/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Genta Dott. Silvio)

Deliberazione G.C. N.        DEL

Art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000 – Si esprime parere favorevole sulla:

(X) regolarità tecnico – amministrativa;

(X) regolarità contabile

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Genta Silvio)

IL RESPONSABILE DELL' U.T.C  
( Geom. Lovisolo Massimo)

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Per la scadenza dei dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Genta Silvio)